

qualunque modo gravavano di più sulle piccole contrattazioni; non avrei sperato che lo emendamento dell'onorevole Tripepi, purtroppo ora non presente, avesse avuta una migliore accoglienza e dal ministro e dalla Commissione.

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Aprile, della Commissione. A proposito di quello che ha detto l'onorevole Branca, desidererei fare osservare alla Camera che nella Commissione ci fu un'ampia discussione sulla proposta. La minoranza, tra cui fui io, credeva che si potesse sopprimere (giusta l'emendamento Tripepi) la prima parte dell'articolo ove è detto che la tassa di registrazione è: « per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da lire trentuna a cinquanta, lire 1.20 » appunto per quel riguardo agli umili, cui ha accennato l'onorevole Branca. Ma, davanti a ragioni di finanza e al reale miglioramento ottenuto dai contribuenti, i quali in fondo vengono a pagar molto meno di quello che pagavano prima, la Commissione non ha creduto di insistere, benchè desiderasse che per le cause definite con verbale o con sentenza, non eccedenti le lire 50, fosse assolutamente abolita la tassa di registrazione di lire 1.20; specialmente pel fatto che in genere queste cause riguardano locazioni d'opera o contratti di lavoro, rapporti che vanno efficacemente e sinceramente garantiti, se non più, almeno al pari dei contratti, che generalmente riguardano la proprietà.

È vero che in tutti i paesi civili le spese di giustizia pagano anche la giustizia medesima, come qualcuno ha accennato per giustificare la tassa; ma se un'eccezione dovesse farsi, mi pare che andrebbe fatta per tali contese minori esentandole da ogni tassa. Ho voluto fare questa dichiarazione per far notare alla Camera che, davanti alle insistenze dei ministri di grazia e giustizia e delle finanze, la Commissione, anche in vista del miglioramento ottenuto dai contribuenti, non ha insistito nella sua proposta e si è limitata a farne un voto colla speranza che si possa, non appena le condizioni finanziarie miglioreranno, realizzarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Falconi, relatore. Debbo rispondere all'onorevole

Branca che, se egli mi avesse fatto l'onore di leggere la relazione, vi avrebbe trovato la risposta alla sua osservazione. Egli dice: se ci sono abusi dei cancellieri sopprimiamoli. Togliendo gli introiti abusivi ai cancellieri di Conciliazione lo scopo è raggiunto. Ebbene, se si potessero abolire tutte le tasse tanto meglio; ma purtroppo le condizioni del bilancio lo impediscono.

L'onorevole Branca, da quell'esimio finanziere che è, deve ricordarsi che colla legge 1865 vi era un diritto fisso per le cause davanti ai Conciliatori competenti fino a 30 lire. Nessuna novità si arreca col presente disegno di legge. Estesa la competenza dei Conciliatori fino a lire cento, si ripristinò con un regolamento la legge del 1865 sulla tariffa civile, che vigeva per le cause di competenza dei Pretori, quella tariffa che fu abolita con la legge del 1882.

Con la legge del 1892 passate le cause da lire 30 a 100 alla competenza dei Conciliatori, avrebbersi dovuto ritenere anche per queste la legge sulla tariffa civile dei Conciliatori, cioè il dritto fisso; ed invece con un inconstituzionale regolamento si ripristinarono i diritti dei decimi e di copia, dandosi tre quarti di essi ai cancellieri di Conciliazione, mentre erano stati aboliti con la legge del 1882.

Ora, onorevole Branca, questi diritti chi li paga? I poveri infelici, che litigano davanti ai Conciliatori. Ripeto: dalle statistiche risulta che i cancellieri intascano oltre due milioni annui. È dunque giusto che l'erario abolendo i diritti suddetti, fissi un bollo che ad esso dia annualmente la terza parte dei diritti, che abolisce.

Ecco perchè la Commissione, pur dandosi carico del bilancio, ha accettato l'articolo nel modo che viene proposto.

Presidente. Verremo ai voti. Fra l'onorevole Palberti, la Commissione e l'onorevole ministro è stato concertato il seguente emendamento all'articolo 8:

« Nei periodi indicati con le lettere *a* e *b* dove è scritto: *un valore da lire trentuna a cinquanta*; sostituire quest'altre parole: *da oltre lire trenta a cinquanta* ».

Procediamo per ordine. Leggo il comma *a*, coll'emendamento proposto:

« La tassa di registrazione è:

a) per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un